



COMUNE DI USINI

PROVINCIA DI SASSARI

(via Risorgimento n° 70 - C.A.P.07049)

Tel. 079 3817000/3817008 – Fax 079 380699 – c.f. 00206220907 – E. Mail: comunedi-usini@cert.legalmail.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N° 39 del 09-04-2021

OGGETTO: ART. 9-BIS LEGGE N. 241/1990 - NOMINA DEL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO.

L'anno duemilaventuno addì nove del mese di aprile ore 12:00, nella Casa Comunale si è riunita la Giunta presieduta dal DOTT. BRUNDU ANTONIO – SINDACO

Con l'intervento dei sig.ri:

DOTT. BRUNDU ANTONIO	SINDACO	P
TESTONI GIOVANNI LUIGI	ASSESSORE	P
PANI PIERA TERESA	ASSESSORE	P
FIORI FRANCESCO	ASSESSORE	P
CUDEMO GESUINA RITA	ASSESSORE	P

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali) il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Contini Silvia Cristina.

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO e richiamato il Decreto legge n. 5/2012, convertito con modifiche con Legge n. 35/2012, recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*", con cui il Governo ha inteso perseguire l'obiettivo di modernizzare i rapporti tra la Pubblica Amministrazione, cittadini e imprese, puntando sull'agenda digitale e l'innovazione;

RICHIAMATI in particolare gli artt. 1, comma 1 del citato Decreto legge n. 5/2012, e 13, comma 1 del decreto Legge n. 83/2012, convertito con modifiche con legge n. 134/2012, che hanno completamente riscritto l'art. 2, commi 8 e 9 della Legge n. 241/1990, introducendo inoltre i commi da 9-bis a 9-quinquies come appresso riportati:

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.».

RILEVATO che le disposizioni sopra riportate non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del decreto legge n. 5/2012;

CONSIDERATO CHE:

- il richiamato art. 1 Decreto legge n. 5/2012 introduce alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo mediante modifica dell'art. 2 della Legge n. 241/1990, che stabilisce l'obbligo di provvedere in capo alle pubbliche amministrazioni di volta in volta coinvolte;
- le suddette disposizioni sono volte particolarmente a rafforzare le garanzie del privato contro il ritardo dell'Amministrazione nel provvedere, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile in capo al dirigente e al funzionario responsabile;

CONSIDERATO altresì che la pubblica amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento o, in mancanza di apposite disposizioni, entro trenta giorni dall'avvio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda se il procedimento è a istanza di parte;

PRESO ATTO CHE:

- la scelta del legislatore è quella di far confluire la condotta inosservante del termine procedimentale nella valutazione della performance individuale di cui al D.Lgs n. 150/2009 (cd. decreto Brunetta);
- è necessario garantire l'applicazione di tali disposizioni legislative mediante l'assunzione di un apposito atto organizzativo finalizzato a individuare la figura apicale chiamata ad esercitare i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei soggetti legittimati all'adozione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi, inclusi quelli derivanti dall'esercizio del potere di accesso nelle sue diverse connotazioni;

VALUTATO che la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”:

- impone in particolare per quanto attiene al tema del presente atto ad ogni ente di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (art. 1, comma 9, lett. d);
- assicura la trasparenza dell'attività amministrativa, imponendo alle Amministrazioni la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione

in considerazione del fatto che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m della Costituzione (art. 1, comma 15);

- impone altresì a ogni ente di eliminare tempestivamente le anomalie, ai fini del rispetto dei termini procedurali e di pubblicare i risultati del monitoraggio di cui al comma 9, lett. d) sul sito web istituzionale (art. 1, comma 28);
- obbliga le Amministrazioni a rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase (art. 1, comma 30);

RITENUTO necessario individuare nell'ambito delle figure apicali del Comune il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi del citato art.2, comma 9 bis della Legge 241/1990;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 2 del 11.02.2021 di nomina del Segretario comunale quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);

RITENUTO che, date le contenute dimensioni dell'Ente sia opportuno non moltiplicare le figure di controllo e garanzia, anche in considerazione del fatto che qualora fosse nominata una figura apicale diversa dal Segretario si avrebbe un potenziale conflitto tra "controllante" e "controllato", essendo i Responsabili di Area del Comune tutti titolari di poteri gestionali;

DATO ATTO CHE:

- il Segretario Comunale è in possesso dei requisiti e capacità adeguati allo svolgimento delle funzioni sopra citate;
- la nomina in oggetto non comporta ulteriori costi a carico del bilancio dell'Ente;
- dall'adozione del presente atto non derivano per l'Ente maggiori spese o minori entrate e pertanto si prescinde dall'acquisizione del parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

DI INDIVIDUARE il Segretario comunale dell'Ente, Dott.ssa Silvia Cristina Contini, quale organo cui viene attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini da parte del Responsabile dell'Area inadempiente.

DI PUBBLICARE il presente provvedimento, oltre che sull'Albo pretorio *online* secondo la tempistica di legge, anche sul sito web istituzionale del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

COPIA

Il Presidente
F.to (DOTT. BRUNDU ANTONIO)

Il Segretario Comunale
F.to (Dott.ssa Contini Silvia Cristina)

P A R E R I

di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgvo 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 08-04-21

Il Responsabile del servizio
F.to Dott. Spissu Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito del comune www.comune.usini.ss.it oggi 13-04-2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 27-04-2021 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 - T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppi Consiliari (art. 125 T.U)

F.to Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Contini Silvia Cristina)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è divenuta eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. n° 267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali:

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 T.U.).

F.to Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Contini Silvia Cristina)

Usini 09-04-2021

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo

Usini 13-04-2021

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Contini Silvia Cristina)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005)